



Consiglio di Stato Segretariato Generale

N. 1539-22

Roma, addì 26-09-2022

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero

735/2022, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo

Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

**RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Proposto da Bucca Paolo

**AVV. GRADUATORIA CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER IL RECLUTAMENTO DI 8.171**

**UNITA' DI PERSONALE NON
DIRIGENZIALE DELL'AREA
FUNZIONALE TERZA FASCIA
ECONOMICA F1**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Segretariato Generale

Allegati N.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI**

(.....)

ROMA



Consiglio di Stato Segretariato Generale

N. 1539-22

Roma, addì 26-09-2022

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **735/2022**, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Bucca Paolo
AVV. GRADUATORIA CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER IL RECLUTAMENTO DI 8.171
UNITA' DI PERSONALE NON
DIRIGENZIALE DELL'AREA
FUNZIONALE TERZA FASCIA
ECONOMICA F1

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Segretariato Generale

Allegati N.

.....

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

(.....)

ROMA

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 settembre 2022

NUMERO AFFARE 00735/2022

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dal signor Paolo Bucca contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, il Ministero della giustizia, la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, il Formez PA e nei confronti dei signori Ornella Mischitelli e Silvia Cicirello, per l'annullamento dei seguenti atti: 1) *in parte qua* e nei limiti del proprio interesse, graduatoria dei vincitori ed idonei profilo GIURI-ECO del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*”, presso il Distretto della Corte di Appello di Messina per centoquarantotto unità (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o

titoli equipollenti o equiparati), adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata il 14-1-2022, nella parte in cui al ricorrente risulta assegnato un punteggio (pari a 25, 525) inferiore a quello spettante *ex lege* (pari a 27, 525, con conseguente risalimento dalla 185° posizione alla 145°); 2) verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui questa attribuisce un punteggio integrativo di 2 punti ai candidati in possesso del “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*”; 3) verbali della Commissione esaminatrice, nei quali sono stati valutati i titoli del ricorrente, per la parte in cui gli è stato attribuito il punteggio di 3, 4 anziché 5, 4; 4) il consequenziale avviso del 22-4-2022, recante l’elenco degli idonei subentrati a seguito di scorrimento, nella parte in cui non inserisce, in conseguenza all’accoglimento del ricorso, il ricorrente; 5) provvedimento del 2-5-2022 del Ministero della Giustizia “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia- Assunzione per scorrimento idonei non vincitori Distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno*” e dell’allegato “*Elenco Distretto Corte d’Appello di Messina*”, limitatamente alla parte in cui non dispone l’assunzione, a tempo determinato, per il periodo di anni 2 e mesi 7, del ricorrente, risultante assegnatario di sede a seguito della riformulanda graduatoria; 6) ove necessario e *in parte qua*, il bando di concorso (pubblicato in GU, serie speciale, n. 62 del 6-8-2021), nella parte in cui consente l’interpretazione del diritto all’attribuzione di n. 2 punti ulteriori nei confronti dei soli candidati in possesso della cd. “*laurea specialistica*” (proseguimento della laurea triennale, titolo di accesso per la

partecipazione alla procedura in oggetto) e non in favore di quelli che siano in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza.

LA SEZIONE

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto il parere interlocutorio della Sezione, n. 1264/2022 del 12-7-2022, reso nell'adunanza del 6-7-2022;

Vista la relazione, trasmessa con nota prot. n. 70874 del 19-9-2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulla domanda cautelare proposta dal ricorrente;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;

Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 12-5-2022, l'avvocato Paolo Bucca ha impugnato i seguenti atti: 1) *in parte qua* e nei limiti del proprio interesse, graduatoria dei vincitori ed idonei profilo GIURIECO del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*”, presso il Distretto della Corte di Appello di Messina per centoquarantotto unità (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati), adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata il 14-1-2022, nella parte in cui al ricorrente risulta assegnato un punteggio (pari a 25, 525) inferiore a quello spettante *ex lege* (pari a 27, 525, con conseguente risalimento dalla 185° posizione alla 145°); 2) verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui questa attribuisce un

punteggio integrativo di 2 punti ai candidati in possesso del “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*”; 3) verbali della Commissione esaminatrice, nei quali sono stati valutati i titoli del ricorrente, per la parte in cui gli è stato attribuito il punteggio di 3, 4 anziché 5, 4; 4) il consequenziale avviso del 22-4-2022, recante l’elenco degli idonei subentrati a seguito di scorrimento, nella parte in cui non inserisce, in conseguenza all’accoglimento del ricorso, il ricorrente; 5) provvedimento del 2-5-2022 del Ministero della Giustizia “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia- Assunzione per scorrimento idonei non vincitori Distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno*” e dell’allegato “*Elenco Distretto Corte d’Appello di Messina*”, limitatamente alla parte in cui non dispone l’assunzione, a tempo determinato, per il periodo di anni 2 e mesi 7, del ricorrente, risultante assegnatario di sede a seguito della riformulanda graduatoria; 6) ove necessario e *in parte qua*, il bando di concorso (pubblicato in GU, serie speciale, n. 62 del 6-8-2021), nella parte in cui consente l’interpretazione del diritto all’attribuzione di n. 2 punti ulteriori nei confronti dei soli candidati in possesso della cd. “*laurea specialistica*” (proseguimento della laurea triennale, titolo di accesso per la partecipazione alla procedura in oggetto) e non in favore di quelli che siano in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza.

Ne ha dedotto l’illegittimità e ne ha chiesto, pertanto, l’annullamento, instando in via cautelare per la sospensione dei provvedimenti impugnati, con ordine alla Commissione di riesame della posizione del ricorrente.

L’avvocato Bucca, in possesso del titolo di studio della Laurea “Magistrale” a ciclo

unico in Giurisprudenza, conseguita il 18-10-2019 con la votazione di 104/100, espone di aver partecipato al concorso pubblico, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, presentando domanda per il distretto della Corte di Appello di Messina, per il quale il bando di concorso prevedeva il reclutamento di 148 unità.

Aggiunge che la Commissione, nella valutazione dei titoli, gli aveva correttamente attribuito il punteggio di 3, 4 punti per il voto di laurea (1, 70 x 2, per aver conseguito la laurea con la votazione di 104/100 da non oltre 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, ex art. 6, comma 2, lett. a) del bando); lamentando, peraltro, che la stessa non gli aveva riconosciuto il punteggio ulteriore di 2 punti, previsto dall'articolo 6, comma 2, lett. b), punto i), per il possesso della laurea magistrale.

Evidenzia che la corretta assegnazione di tali 2 punti, illegittimamente non riconosciuti, consentirebbe l'attribuzione del punteggio complessivo di 27, 525 (22, 125 x la prova scritta e 5, 4 x titoli) che lo collocherebbe al 145° posto in graduatoria, in tal modo risultando egli vincitore a seguito dello scorrimento, previsto con il provvedimento del 6-4-2022, per l'assunzione di ulteriori 13 unità (dal 141° al 154° posto).

La mancata assegnazione dei due punti invocati lo aveva, invece, collocato, con il punteggio di 25, 525, al 185° posto della graduatoria.

Con il primo motivo egli lamenta: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 del D.I. 9 luglio 2009, della tabella di equiparazione allegata e dell'articolo 3, commi 4 e 6, del DM MIUR 22-10-2004, n. 270- violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del bando di concorso – eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e disparità di trattamento.

Rileva in proposito che l'articolo 2 del bando consente la partecipazione ai

candidati in possesso dei seguenti titoli di studio: “*c) possesso di laurea (L) L-14 Scienze dei servizi giuridici; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; ovvero laurea magistrale (LM) in LMG/01 Giurisprudenza*”.

Aggiunge che l’articolo 6, comma 2, lettera b), punto i), valorizzava il possesso di “*eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all’ufficio del processo*”, prevedendo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo (punti 2) per i candidati in possesso di “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*”.

Evidenzia, pertanto, che, essendo egli in possesso di Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01), avrebbero dovuto essergli riconosciuti gli ulteriori 2 punti, in quanto questi spettavano anche nel caso in cui si trattava del medesimo titolo presentato per la partecipazione alla procedura concorsuale.

La Commissione, invece, aveva riconosciuto il suddetto punteggio aggiuntivo solo ai soggetti che avevano dichiarato, quale titolo di accesso, la laurea triennale in “*Scienze dei servizi giuridici*” e, quali “*eventuali ulteriori titoli universitari*”, la laurea “*biennale*” specialistica in Giurisprudenza (22/s 0 102/s), conseguita in prosecuzione del percorso triennale.

Il ricorrente assume la violazione del DM del 9 luglio 2009, che prevede l’equiparazione tra i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Richiama in proposito la tabella allegata al DM, la quale equipara la laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) della classe LMG/01 in Giurisprudenza (di cui al DM n. 270/04) alla laurea vecchio ordinamento (4 anni) e alla laurea specialistica (3 + 2) della classe LS 22/S in giurisprudenza (di cui al DM n. 509/99).

L’equiparazione della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01),

da lui posseduta, alla laurea specialistica imponeva l'assegnazione degli ulteriori 2 punti da parte della Commissione; evidenziandosi che l'interpretazione della *lex specialis* data dalla Commissione penalizza i candidati in possesso di un titolo specialistico conseguito al termine di un unico ciclo di studi universitari, ad esclusivo vantaggio di coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica "biennale" a completamento di un precedente percorso "triennale".

La laurea triennale consente, infatti, a differenza di quella specialistica e di quella a ciclo unico, l'accesso solo a determinate carriere e, dunque, se è stato consentito ai suoi possessori di partecipare al concorso di cui trattasi, al pari dei laureati specialistici e di quelli quadriennali e magistrali, non è detto che il superamento del biennio nello stesso percorso giuridico li possa porre in una posizione di vantaggio. Deduce, quindi, che la mancata attribuzione ai titolari di laurea quinquennale a ciclo unico del punteggio aggiuntivo determina una doppia discriminazione: nei confronti dei candidati in possesso di laurea triennale, il cui titolo è equiparato abnormemente a quello in suo possesso (ciclo unico- 5 anni), nonostante questo sia di durata maggiore ed espressione di una superiore qualificazione professionale; nei confronti dei candidati in possesso della laurea specialistica (laureati nel regime del 3+2: 22/s e 102/s), i cui titoli beneficiano del punteggio aggiuntivo in questione, a differenza dei titoli *ex lege* equiparati, tra i quali vi è quello in possesso di esso ricorrente (LMG/019).

Richiama, infine, giurisprudenza di primo grado, espressasi sulla medesima procedura concorsuale, che ha ritenuto illegittima la mancata assegnazione del punteggio aggiuntivo in contestazione.

Con motivo rubricato "I-bis", l'avvocato Bucca lamenta: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 14, DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge n. 113/2021- eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e disparità di trattamento- illegittimità derivata.

Tale censura viene proposta in via cautelativa avverso il bando di concorso, ove

questo dovesse interpretarsi unicamente nel senso di non consentire al ricorrente di far valere come titolo aggiuntivo la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Deduce in proposito che il richiamato articolo 14 dispone la valutabilità di “*a) votazione relativa al solo titolo richiesto per l’accesso...; b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all’articolo 11....*”.

Da tale disposizione consegue che la Commissione è tenuta ad attribuire un punteggio in relazione al voto di laurea del titolo di studio richiesto per l’accesso e ad assegnare un punteggio aggiuntivo nel caso di possesso di un titolo “*ulteriore, recte superiore*” rispetto a quello previsto per la partecipazione.

Con l’ultimo mezzo di gravame (rubricato sub II), il ricorrente lamenta: Violazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e uguaglianza ex artt. 3 e 97 Cost.- eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e disparità di trattamento.

Deduce al riguardo che gli atti impugnati privilegiano i candidati meno qualificati, determinando violazione del principio meritocratico espresso dall’articolo 97 della Costituzione e del principio di uguaglianza sostanziale, che impone il trattamento eguale di situazioni eguali (3+2 e ciclo unico) e il trattamento diseguale per situazioni diseguali (laurea triennale breve e laurea magistrale a ciclo unico).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, con nota prot. n. 70874 del 19-9-2022, ha trasmesso la richiesta relazione sulla domanda cautelare proposta dal ricorrente.

L’autorità referente ha espresso l’avviso che la stessa debba essere rigettata.

Considerato:

La Sezione, chiamata a pronunciarsi sulla domanda cautelare proposta dal ricorrente, ritiene, alla sommaria delibazione propria della presente fase e fatti comunque salvi gli approfondimenti di merito in sede di espressione del parere definitivo, che la stessa sia accoglibile, sussistendone i relativi presupposti.

Quanto al *fumus boni iuris*, il Collegio rileva che appare irragionevole e discriminatorio - in presenza di una disposizione di *lex specialis* che consente l'accesso alla procedura concorsuale di soggetti in possesso di laurea triennale, titolo di studi inferiore rispetto alla laurea specialistica o magistrale, quale quella posseduta dal ricorrente, pure prevista come titolo di accesso al concorso - escludere tale ultimo titolo dall'attribuzione del punteggio aggiuntivo (punti due) previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del bando e, nel contempo, garantire tale punteggio al solo diploma di laurea, laurea magistrale o laurea specialistica *“che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”*.

Deve, infatti, essere evidenziato che l'assegnazione del punteggio aggiuntivo ai soli soggetti in possesso della laurea triennale che abbiano conseguito anche la laurea specialistica (producendola quale titolo ulteriore) finirebbe, senza ragionevole giustificazione e determinando disparità di trattamento rispetto ai titolari di laurea magistrale, per riconoscere un punteggio maggiore a soggetti (in possesso di laurea triennale e di laurea specialistica) che hanno un titolo di studio sostanzialmente equiparabile alla sola laurea magistrale, la quale si consegue all'esito di un ciclo quinquennale di studi -corrispondente alla sommatoria di quelli previsti per il rilascio della laurea triennale e di quella specialistica- ed è comunque a quest'ultima normativamente equiparata (cfr. D.I. 9-7-2009 e tabella allegata).

Se, invero, è consentito l'accesso al concorso anche ai soli titolari di laurea triennale, il riconoscimento a questi ultimi del punteggio aggiuntivo di cui al richiamato articolo 6 non può che necessariamente accompagnarsi all'assegnazione del medesimo punteggio anche ai titolari di laurea magistrale, pur se tale titolo sia stato speso per la partecipazione alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 2 del bando.

La Sezione ritiene, alla sommaria delibazione propria della presente fase e fatti salvi gli ulteriori approfondimenti di merito, che la circostanza che il ricorrente non

abbia indicato nella domanda di partecipazione il possesso di laurea magistrale quale “*ulteriore*” titolo valutabile nell’apposita sezione non esclude, anche in ragione della circostanza che viene impugnato *in parte qua* anche il bando di concorso e tenuto conto della formulazione letterale dello stesso, che l’amministrazione sia tenuta a valutarla anche ai fini dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo richiesto in ricorso, trattandosi comunque di titolo di studio dichiarato dal ricorrente, sia pur nella parte relativa al titolo di accesso alla procedura.

Quanto al *periculum in mora*, la Sezione osserva che la mancata assegnazione al ricorrente del citato punteggio aggiuntivo incide sulla possibilità per lo stesso di essere ritenuto vincitore di concorso ed essere assunto pur all’esito del disposto scorrimento della graduatoria, determinando un pregiudizio grave ed irreparabile, nelle more della definizione del merito del gravame, in considerazione della durata a tempo determinato prevista per il rapporto di lavoro che la procedura concorsuale è destinata ad instaurare.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la Sezione esprime, condividendo in proposito l’orientamento palesatosi nella giurisprudenza cautelare di primo grado (cfr. TAR Lazio, IV, ordd. n. 1739/2022 del 14-2-2022 e n. 1571/2022 del 10-3-2022), il parere che la domanda cautelare proposta dal ricorrente debba essere accolta, dovendo, per l’effetto, le amministrazioni intimare provvedere, per le parti di rispettiva competenza, al riesame della posizione in graduatoria del ricorrente sulla base di quanto in motivazione dalla Sezione specificato e, di conseguenza, adottare ogni provvedimento consequenziale anche in ordine all’instaurando rapporto di lavoro e alla sede da eventualmente assegnarsi, anche in sovrannumero (per non pregiudicare, in pendenza del presente contenzioso, i soggetti controinteressati) e con riserva da sciogliersi all’esito dello stesso.

Ai fini dell’espressione del parere definitivo, è in primo luogo necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, da effettuarsi, a cura del ricorrente, nei confronti di tutti i soggetti che l’avvocato Bucca verrebbe a sopravanzare nella graduatoria

impugnata, per effetto dell'assegnazione del richiesto punteggio aggiuntivo.

In particolare, lo stesso, avendo ottenuto il punteggio di 25, 525 con collocazione al posto n. 185, conseguirebbe, in caso di accoglimento del ricorso, quello superiore di punti 27, 525 e verrebbe, di conseguenza, a posizionarsi al posto n. 145 della graduatoria.

E', pertanto, necessario che il contraddittorio venga integrato nei confronti di tutti i soggetti attualmente collocati dal posto n. 145 al posto n. 184 della graduatoria concorsuale.

Al riguardo, l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire, a cura del ricorrente, mediante notifica ai predetti controinteressati del ricorso straordinario e del presente parere sospensivo ed interlocutorio, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione allo stesso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.

Potendosi autorizzare la notifica per pubblici proclami in relazione al numero dei soggetti coinvolti, questa avverrà mediante pubblicazione del ricorso straordinario e del presente parere e con indicazione dei soggetti controinteressati destinatari della notifica sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio- Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero della giustizia e del Foromez, ove rimarrà fino alla data di decisione definitiva del ricorso straordinario con il prescritto DPR.

Effettuata la notificazione nei modi sopra indicati, il ricorrente, nei successivi trenta giorni, depositerà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica certificazione attestante l'avvenuto adempimento dell'integrazione del contraddittorio con la pubblicazione sui siti ufficiali sopra indicati.

La Presidenza del Consiglio- Dipartimento della funzione pubblica, acquisite in ordine al ricorso straordinario per cui è controversia articolate e motivate controdeduzioni del Ministero della giustizia, della Commissione Ripam e del Foromez, nonché tutti gli atti oggetto di impugnativa non depositati dal ricorrente in

quanto da lui non conosciuti (si veda in proposito l'elencazione contenuta nell'epigrafe del gravame) e ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della definizione della controversia, redigerà la propria relazione sul merito del ricorso, nella quale prenderà motivata posizione su tutti i mezzi di gravame in esso dedotti. Avendo l'avvocato Bucca fatto in ricorso espressa richiesta di accesso (pag. 11) e dovendo pertanto essere garantito il contraddittorio, l'autorità referente trasmetterà la relazione finale al ricorrente, in uno alle controdeduzioni acquisite dal Ministero della giustizia, dalla Commissione Ripam e dal Formez e ad ogni altra documentazione allegata, concedendo un termine, non inferiore a trenta giorni, per la eventuale presentazione di memorie, repliche o osservazioni, le quali verranno trasmesse direttamente alla Presidenza del Consiglio- Dipartimento della funzione pubblica.

All'esito, quest'ultima trasmetterà alla Sezione la propria relazione finale di merito sottoscritta dall'autorità di governo, le controdeduzioni delle altre amministrazioni coinvolte, in uno alla documentazione allegata, nonché le memorie eventualmente presentate dal ricorrente, avendo cura comunque di notificare questo Consiglio di Stato anche in caso di mancata presentazione di atti difensivi nel termine richiesto. Nelle more dell'adempimento dei predetti incombeni istruttori, è sospesa l'espressione del parere definitivo.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che la domanda cautelare proposta deve essere accolta nei termini di cui in motivazione e dispone gli adempimenti istruttori pure in essa indicati.

L'ESTENSORE
Francesco Mele

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone